

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1570-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 17 luglio 1974*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 28 aprile 1976 (V. Stampato n. 3131)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1976*

**Norme per il conferimento della carica di vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 31 del « Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri » — approvato con regio decreto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri od incarico equipollente, da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Art. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14 giugno 1934, n. 1169 — quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, è sostituito dal seguente:

« Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».

Soppresso.

Soppresso.